

ON.LE TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA LOMBARDIA

SEDE DI MILANO

Ricorso con istanza cautelare monocratica

Nell'interesse della Sig.ra Chiara Sala, c.f. SLACHR80B64E526Y, rappresentata, difesa e meglio generalizzata, giusta procura in calce, al cui contenuto sui dati anagrafici si rimanda (anche in sostituzione delle sopra indicate generalità in caso di refusi, errori o omissioni), dagli Avv.ti Michele Bonetti (C.F. BNTMHL76T24H501F) e Santi Delia (C.F. DLESNT79H09F158V), che dichiarano di voler ricevere le comunicazioni di segreteria ai numeri di fax 06/64564197 - 090/8960421 o alle pec michelebonetti@ordineavvocatiroma.org - avvsantidelia@cnfpec.it, elettivamente domiciliati in Roma, alla Via S. Tommaso D'Aquino n. 47

contro

il **Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca** (MIUR), in persona del Ministro *pro tempore*,

l'**Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia**, in persona del Dirigente *pro tempore*,

e nei confronti dei controinteressati in atti

per l'annullamento

previa sospensione in parte qua e nella parte in cui occorrer possa

- del Decreto n. 2364 pubblicato in data 31 luglio 2019 dall'USR per la Lombardia a firma del Direttore Generale Delia Campanelli, con cui è approvata la graduatoria definitiva di merito del concorso indetto con D.D.G. 1546 del 7 novembre 2018 per la procedura concorsuale relativa ai posti comuni nella scuola Primaria;

- graduatoria definitiva di merito per la classe di concorso EEEE approvata con Decreto n. 2364 pubblicato in data 31 luglio 2019 dall'USR per la Lombardia e pubblicata in pari data;

- della graduatoria di merito compilata ai sensi dell'art. 10 del D.D.G. 1546/2018 dalla Commissione giudicatrice per la procedura concorsuale relativa ai posti comuni nella scuola Primaria;
- delle note DRLO 2295 del 25 luglio 2019 e 2180 del 19 luglio 2019 con cui sono state pubblicate le graduatorie provvisorie di merito per la procedura concorsuale relativa ai posti comuni nella scuola Primaria;
- di tutti gli atti e i verbali delle Commissioni giudicatrici per le classi di concorso AAAA, ADEE, ADAA, EEEE per la regione Lombardia che hanno effettuato il processo di verifica del possesso dei titoli di accesso dichiarati dai candidati e validati al fine dalla corretta formulazione delle graduatorie;
- nella parte in cui occorrer possa, di tutte le graduatorie, provvisorie e definitive, per la Regione Lombardia in relazione alle classi di concorso AAAA, EEEE, ADAA, ADEE del concorso indetto con D.D.G. 1546 del 7 novembre 2018;
- della nota n. 13010 pubblicata dall'USR per la Lombardia in data 30 luglio 2019, a firma del Dirigente Yuri Coppi con cui le operazioni di immissione in ruolo, riguardanti i docenti delle scuole di ogni ordine e grado, originariamente programmate tra il 1 agosto e il 6 agosto p.v., sono posticipate a data successiva al 19 agosto 2019;
- nota n. 14244 pubblicata dall'USR per la Lombardia in data 19 luglio 2019;
- di tutti i riscontri del M.I.U.R., degli Uffici scolastici Regionali e di ogni diramazione, anche successivi e non conosciuti, ai reclami presentati a seguito della pubblicazione della graduatoria provvisoria e della graduatoria definitiva;
- di tutti i riscontri del M.I.U.R., degli Uffici scolastici Regionali e di ogni diramazione, anche successivi e non conosciuti, ai ricorsi gerarchici ed in via di autotutela inoltrati all'Amministrazione al fine di ottenere la celere rettifica delle graduatorie;
- di ogni altro atto comunque presupposto, connesso e/o conseguente rispetto ai

provvedimenti impugnati, anche se non conosciuti e/o in via di acquisizione previa istanza di accesso agli atti debitamente inoltrata, con ampia riserva di proporre successivi motivi aggiunti.

Premesse:

1. La ricorrente è docente della scuola primaria con 14 anni di servizio prestato nella scuola pubblica, la quale ha preso parte al concorso straordinario indetto dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca con D.D.G. 1546 del 7 novembre 2018 per il reclutamento a tempo indeterminato di personale docente per la scuola dell'infanzia e primaria su posto comune e di sostegno.

Tale concorso è stato concepito per far fronte al problema crescente del precariato scolastico nonché al fine di arginare il rischio di oltre 50.000 possibili licenziamenti a seguito delle note sentenze dell'A.P. del Consiglio di Stato sulla vicenda legata alla riapertura delle G.A.E. e degli insegnanti in possesso di diploma di maturità magistrale.

Si è voluto, così, indire un concorso che desse rilievo proprio alla situazione di chi da anni lavora nella scuola pubblica, con una procedura concorsuale straordinaria riservata ai docenti abilitati e con almeno due anni di servizio.

Il requisito del servizio prestato veniva posto come imprescindibile in quanto espressione di quella condizione di insegnante a tempo determinato con contratti reiterati di anno in anno, che il citato Decreto-Legge n. 87 del 12 luglio 2018 mira a stabilizzare tramite la procedura straordinaria in parola.

In quest'ottica, appare non casuale il fatto che nella formazione della graduatoria, il maggiore peso è attribuito ai titoli, culturali e di servizio, piuttosto che alla prova orale non selettiva a cui il candidato deve sottoporsi.

2. Parte ricorrente, avendone i requisiti, presentava domanda di partecipazione al concorso attraverso il sistema informativo POLIS, così come previsto a norma dell'art. 4 del bando

Il modulo di domanda era disponibile unicamente sulla piattaforma telematica e standardizzato; presentava campi e passaggi obbligatori da compilare per poter passare alla fase successiva.

La piattaforma, poi, avrebbe dovuto acquisire i dati inseriti.

Invero, probabilmente a causa del grande numero di accessi sul portale e dell'enorme flusso di informazioni che ha interessato la regione Lombardia (destinataria di 8.955 domande, più del doppio delle domande presentate nelle altre maggiori regioni come il Lazio, che ha avuto *solo* 3.815 richieste, ed il Piemonte con 3.747 candidati), il sistema acquisiva solo una parte dei dati.

3. Solo con la pubblicazione delle graduatorie provvisorie, l'odierna ricorrente prendeva contezza del fatto che il proprio servizio non era stato correttamente computato e, nel caso di specie, neanche risultava computato il punteggio per i due anni di servizio necessari quale requisito di partecipazione alla procedura concorsuale. Parte ricorrente supera la prova di resistenza così come indicato in atti e riportato nella deduzioni sul periculum a cui si rimanda.

4. L'istante, dunque, provvedeva entro cinque giorni all'inoltro presso i competenti uffici di formale reclamo al fine di ottenere la corretta attribuzione del punteggio. L'USR, tuttavia, provvedeva alla pubblicazione delle graduatorie definitive senza tenere conto dei reclami inoltrati, senza darvi riscontro (nemmeno cumulativo) e riportando i medesimi errori.

La richiesta di tutela in via monocratica con l'effetto di sospendere le graduatorie in essere, avanzata in uno al presente atto ed a cui si rimanda, è resa necessaria dal fatto che **l'Amministrazione procederà alle convocazioni a partire dal 19 agosto 2019, come riportato dalla nota del 30 luglio 2019**. La mancata concessione di un provvedimento d'urgenza precluderebbe alla ricorrente la possibilità di stipulare un contratto anche a tempo indeterminato, nonostante il possesso dei titoli di servizio

necessari, così da pregiudicare in modo grave e irreparabile la possibilità stabilizzare definitivamente la propria vita professionale.

5. Ciò che rende manifesto e comprovato l'errore di sistema occorso, è che decine di candidati con anni e anni di insegnamento nella scuola pubblica si sono visti attribuire "zero punti" relativamente ai titoli di servizio quando, come detto, requisito imprescindibile di accesso alla procedura concorsuale era aver insegnato nella scuola pubblica per almeno due anni.

Detti candidati avrebbero dovuto vedersi riconosciuti quanto meno i punti relativi alle due annualità di servizio previste obbligatoriamente dal bando e dichiarate da tutti a pena di esclusione dalla procedura ma, invece, in maniera del tutto illogica e immotivata, si sono visti decurtare completamente il punteggio accumulato in tanti anni di precariato che, in molti casi, sarebbe stato sufficiente ad ottenere il ruolo nelle imminenti convocazioni che l'USR per la Lombardia avvierà dal 19 agosto p.v.

L'agere dell'Amministrazione è segnato da evidenti errori e gli atti emanati devono essere annullati per i seguenti

MOTIVI DI DIRITTO

I. INGIUSTIZIA MANIFESTA, TRAVISAMENTO ED ERRONEA RAPPRESENTAZIONE DEI FATTI E DELLA REALTÀ. VIOLAZIONE DELL'ART. 6 DELLA L.N. 241/90. VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DEL LEGITTIMO AFFIDAMENTO. ERRORE NELL'OPERATO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI LEGALITÀ E BUON ANDAMENTO. ECCESSO DI POTERE. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 4 DEL D.D.G. N. 1546/2018. VIOLAZIONE DELL'ART. 3 COMMA 4 DEL BANDO DI CONCORSO.

1. Come si è avuto modo di anticipare parte ricorrente, a norma dell'art. 4 del D.D.G. n. 1546/2018 presentava domanda di partecipazione al concorso straordinario per infanzia e primaria tramite il portale telematico di istanze online.

Alla pubblicazione delle graduatorie, tuttavia, i candidati, tra cui la odierna deducente, prendevano contezza del fatto che, per un mero errore di sistema, non erano stati acquisiti i dati relativi al servizio svolto. Nonostante i plurimi reclami inviati, l'Amministrazione provvedeva alla pubblicazione delle graduatorie definitive reiterando gli errori già evidenziati dai candidati e senza operare verifiche di alcun tipo tra la posizione dei candidati e i dati presenti negli archivi della P.A.

Secondo le argomentazioni poc'anzi svolte, risulta violato il precetto dell'art. 6 della L. n. 241/90. Innanzi ad una situazione paradossale come quella che ci occupa, l'Amministrazione avrebbe dovuto accorrere in soccorso dei partecipanti e non punirli con la decurtazione della voce che costituisce la parte più cospicua del punteggio.

Compito e intenzione della P.A. deve essere, difatti, quello di privilegiare il dato sostanziale rispetto a quello meramente formale e ciò in tutte quelle situazioni in cui non venga in discussione la sussistenza dei requisiti di partecipazione.

A ben vedere sulla base degli elementi forniti in narrativa mal si comprendono le ragioni che hanno spinto l'Amministrazione a non applicare al caso di specie detti principi.

Tale assunto è suffragato dalla giurisprudenza amministrativa. Secondo il T.A.R. Puglia, Lecce: *“l'ambito naturale di applicazione dell'art. 6 della L. n. 241/1990 è quello della incompletezza o della erroneità dei documenti che il privato deve produrre a corredo di un'istanza rivolta alla p.a. Dette integrazioni documentali o la rettifica di dichiarazioni erronee possono aver luogo qualora si sia al cospetto di un contegno del privato immune da deliberata volontà di tacere circostanze rilevanti, o in casi di incolpevole errore nella predisposizione di un'istanza. In presenza di tali circostanze l'istituto in parola mira a perseguire un obiettivo di giustizia procedimentale che consente di sanare l'eventuale irregolarità di una domanda attraverso la potestà di sollecitarne il completamento ed una corretta ostensione alla*

p.a.” (Sentenza n. 1724/2011).

L'errore riscontrato all'atto della pubblicazione delle graduatorie è attribuibile unicamente al mal funzionamento della piattaforma online, che si è rivelata assolutamente inadeguata, circostanza comprovata anche dal fatto che non sono stati computati neanche i punteggi relativi ai due anni di servizi previsti come requisito di partecipazione alla procedura concorsuale.

A causa della inefficienza dell'Amministrazione, non può non applicarsi il principio del soccorso istruttorio.

Detto principio, ampiamente utilizzato nel campo degli appalti, ha trovato applicazioni giurisprudenziali in numerosi altri settori.

Ed invero, in tema di ricorsi elettorali di recente il Consiglio di Stato Sez. VI, con la sentenza 15/06/2015, n. 2910 ha avuto modo di affermare che: *“in materia elettorale il soccorso istruttorio prestato dall'Ufficio elettorale è ammissibile in tutti i casi in cui l'irregolarità sia dovuta a caso fortuito, forza maggiore, fatto dell'amministrazione, errore scusabile e comunque se la regolarizzazione non comporta indagini istruttorie e approfondimenti incompatibili con i tempi del procedimento elettorale e con il rispetto del termine massimo di presentazione delle candidature, pena la violazione della par condicio e dell'interesse pubblico alla necessaria concentrazione e celerità delle varie fasi di cui si compone il procedimento elettorale.”*

Nel caso di specie nulla di tutto ciò è stato posto in essere dall'Amministrazione, che non ha provveduto in alcun modo alla valutazione del servizio prestato dalla ricorrente in totale dispregio, dunque, del principio del soccorso istruttorio oltre che dello stesso art. 3 comma 4 del bando di concorso che prevedeva la verifica dei titoli presentati.

Ad oggi, si ribadisce, parte ricorrente supera la prova di resistenza: con il punteggio di 73 punti si collocherebbe in posizione utile in quanto l'ultimo chiamato per il ruolo

dalla graduatoria ha oggi il medesimo punteggio della ricorrente di 73 punti.

L'azione dell'Amministrazione ed i provvedimenti impugnati appaiono, pertanto, meritevoli di una declaratoria di illegittimità con il conseguente annullamento dei medesimi.

II. VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DEL LEGITTIMO AFFIDAMENTO. VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI LEGALITÀ E BUON ANDAMENTO. ECCESSO DI POTERE. DISPARITÀ DI TRATTAMENTO TRA I PARTECIPANTI AL CONCORSO. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 4 DEL D.D.G. N. 1546/2018.

Per quanto esposto in premessa l'intento del Legislatore è stato completamente vanificato per il fatto che la piattaforma utilizzata per l'inoltro delle domande online non ha funzionato correttamente compromettendo totalmente la posizione di decine di docenti nonché la corrispondenza dei dati riportati nella graduatoria con il dato reale già in possesso del M.I.U.R.

La piattaforma telematica POLIS, dunque, si è rivelata completamente inidonea gestire la mole di dati da acquisire con danni inenarrabili per la ricorrente che, considerando il dato reale del servizio prestato, già in possesso del Ministero, avrebbe potuto ottenere persino l'ambito ruolo.

In alcun modo parte ricorrente avrebbe potuto prevenire l'errore tramite altre vie, in quanto i candidati erano obbligati a presentare l'istanza di partecipazione ai concorsi, esclusivamente, attraverso il sistema informativo POLIS, a norma dell'art. 4 del bando.

Lo strumento telematico in parola è stato introdotto con decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, cui l'art. 4 del D.D.G. n. 1546/2018 fa espresso riferimento, al fine di effettuare in modalità digitale la presentazione delle domande connesse ai principali procedimenti amministrativi.

L'utilizzo del sistema informatizzato, previsto a norma dell'art. 12 del su citato Decreto Legislativo, tuttavia, non può e non deve compromettere la correttezza formale e sostanziale della posizione degli utenti.

Sul punto ha avuto modo di pronunciarsi il TAR Trentino Alto Adige con la Sentenza del 15 aprile 2015, n.149, con la quale ha affermato che il procedimento informatico non va considerato alla stregua di un'amministrazione parallela, che opera in un regime di indipendenza tra mezzi e uomini, con la conseguenza che l'insorgere di eventuali errori o criticità in seno allo stesso, sono oggettivamente imputabili all'Amministrazione. Pertanto *“se lo strumento informatico determina situazioni anomale, vi è anzitutto una responsabilità di chi ne ha predisposto il funzionamento senza considerare tali conseguenze; ma v'è altresì la responsabilità, almeno omissiva, del dipendente che, tempestivamente informato, non si è adoperato per svolgere, secondo i principi di legalità e imparzialità, tutte quelle attività che, in concreto, possano soddisfare le legittime pretese dell'istante, nel rispetto, comunque recessivo, delle procedure informatiche”*.

Nessun candidato, dunque, può essere leso per problematiche legate esclusivamente al sistema informatico e, nel caso in cui si dovessero verificare malfunzionamenti, si riterrà responsabile direttamente l'Amministrazione che non ha provveduto alla rettifica dell'errore verificatosi quando richiesto.

Dello stesso tenore anche i provvedimenti del TAR Lazio il quale, con la sentenza n. 1546/2011 ha affermato che *“è iniqua ed illegittima un'esclusione - basata non su elementi sostanziali (quali la mancanza di requisiti di partecipazione, l'oggettiva tardività della domanda, l'uso di strumenti di redazione e trasmissione diversi da quelli prescritti dal bando, l'incertezza assoluta ed oggettiva sulla riferibilità dell'istanza ad un soggetto determinato, ecc.) ma solo su circostanze formali imposte dal Sistema informatico, non (almeno non esclusivamente) imputabili al richiedente. Siffatta esclusione collide, infatti, con i principi di imparzialità, trasparenza,*

semplificazione, partecipazione, uguaglianza e non discriminazione, nonché con i più generali principi di ragionevolezza, proporzionalità, favor participationis che improntano di sé l'azione amministrativa nella particolare materia concorsuale, anche se gestita in modalità telematica”.

E, ancora, il TAR Toscana, con la sentenza n. 1073/2016 ha avuto modo di precisare che **la piattaforma POLIS deve essere uno strumento per meglio servire il cittadino e per far funzionare meglio il servizio reso dalla P.A., non può certo porsi come mezzo discriminatorio e lesivo per i candidati specie ove gli errori (o presunti tali) siano attribuibili solo ad un malfunzionamento del portale su dati che sono già in possesso dell'Amministrazione.**

Non vi è dubbio, in tale contesto, che l'errore sia stato causato esclusivamente dai mezzi messi a disposizione dal M.I.U.R e, dunque, il Ministero medesimo debba procedere alla rettifica delle anomalie causate dal mal funzionamento della piattaforma.

III. CONTRADDITTORIETÀ NELL'OPERATO DELLA P.A. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 97 COS. ECCESSO DI POTERE PER DISPARITÀ DI TRATTAMENTO. ECCESSO DI POTERE PER DIFETTO DI ADEGUATA ISTRUTTORIA. VIOLAZIONE DELLA L.N. 241/90. VIZIO DEGLI ADEMPIMENTI DELLA COMMISSIONE.

1. È ravvisabile nel caso di specie l'eccesso di potere dell'Amministrazione precedente inteso nella figura sintomatica della contraddittorietà per le diverse istruzioni operative e per i diversi atti pubblicati dalla P.A., manifestando contraddizioni e incongruenze ai danni della ricorrente.

Da quanto sin qui riportato, difatti, emerge la contraddittorietà del comportamento dell'Amministrazione la quale, pur riportando anche nelle FAQ (n.11) pubblicate sul sito per la procedura concorsuale in parola che *“il processo di verifica del possesso dei titoli di accesso prevede che siano considerati tecnicamente convalidati*

i titoli (culturali e di servizio) per cui l'aspirante risulti inserito negli archivi del sistema informativo del MIUR", omette poi di procedere a qualunque verifica ripetendo gli errori anzidetti causati dalla piattaforma telematica.

Gravissimo risulta il comportamento dell'Amministrazione che, da un lato, prevede che a seguito di verifica saranno utilizzati per la composizione della graduatoria i dati presenti nei propri archivi e, dall'altro, omette ogni verifica, riscontro ai reclami pervenuti, nonché di chiedere chiarimenti ai candidati in merito alle proprie posizioni specifiche, palesemente in contraddizione con lo spirito stesso del bando. Tale adempimento sarebbe dovuto avvenire ad opera della Commissione che ha formato e approvato le graduatorie ma, come detto, alcuna verifica è stata eseguita.

2. Gli atti della P.A. sono inoltre viziati per eccesso di potere dovuto alla totale mancanza di istruttoria che l'Amministrazione era tenuta ad espletare sulla base di quanto previsto della L. 241/1990.

Come noto l'istruttoria del procedimento amministrativo consiste nel compimento degli atti necessari a riscontrare ed a vagliare i dati di fatto e gli interessi rilevanti in ordine all'atto da adottare e ai suoi presupposti di fatto e di diritto. Tra questi atti si annoverano richieste di informazioni e documenti che il M.I.U.R. avrebbe dovuto inoltrare a parte ricorrente una volta osservate le pesanti incongruenze tra il punteggio attribuito e i requisiti previsti dal bando.

Qualora l'Amministrazione avesse operato anche una minima attività istruttoria, avrebbe potuto certamente osservare che i candidati non potevano trovarsi nella condizione di vantare "zero punti" relativamente ai titoli di servizio; questi, infatti, sarebbero dovuti essere almeno 10 (5 punti per ogni anno scolastico) in modo da rispettare il requisito dei due anni di servizio necessari per la partecipazione al concorso.

L'Amministrazione, dunque, avrebbe dovuto agire in due modi: o constatare la mancanza del servizio ed escludere dalla graduatoria i candidati, oppure, nel

constatata l'attribuzione di "zero punti" per il servizio, provvedere ad apposita istruttoria con richiesta di chiarimenti ai candidati e rettifica della graduatoria.

La P.A., tuttavia, non ha eseguito né l'una né l'altra incombenza, serbando un assoluto immobilismo, che in questa sede si censura congiuntamente alla nota n. 14244/2019, anche in relazione ai numerosi reclami inoltrati, a mezzo pec e a mezzo raccomandata a.r., presso i competenti Uffici anche da parte dell'odierna istante.

IV. VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DEL LEGITTIMO AFFIDAMENTO. ERRORE NELL'OPERATO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI LEGALITÀ E BUON ANDAMENTO. ECCESSO DI POTERE. VIOLAZIONE DELL'ART. 43 DEL D.P.R. N. 445/2000.

È d'uopo ricordare che a norma dell'art. 43 del D.P.R. n. 445/2000, "*Le amministrazioni pubbliche e i gestori di pubblici servizi non possono richiedere atti o certificati concernenti stati, qualità personali e fatti che risultino elencati all'art. 46, che siano attestati in documenti già in loro possesso o che comunque esse stesse siano tenute a certificare*".

Tale principio risulta rispettato anche nelle FAQ pubblicate sul sito del M.I.U.R. proprio in relazione alla procedura concorsuale in parola, ove espressamente si legge "*il processo di verifica del possesso dei titoli di accesso prevede che siano considerati tecnicamente convalidati i titoli (culturali e di servizio) per cui l'aspirante risulti inserito negli archivi del sistema informativo del MIUR*".

Alla luce di tale elemento emerge che i dati presi in considerazione sarebbero stati quelli in possesso dell'Amministrazione, per la quale gli istanti prestano servizio ormai da anni e i cui riferimenti, dati anagrafici e carriera professionale sono appositamente registrati sulla piattaforma telematica.

Non si comprende, dunque, quale sia la *ratio* di tale illegittima decurtazione, anche in considerazione dell'evidenza (visto anche il folto numero dei candidati che hanno

riscontrato la problematica e il fatto che nella maggioranza dei casi non sono stati considerati neanche i due anni di servizio posseduti dalla ricorrente quale requisito imprescindibile per partecipare al concorso) che trattasi di errore di sistema.

Invero la piattaforma informatica deve rappresentare un sistema di semplificazione delle procedure di organizzazione della procedura concorsuale e delle procedure di verifica della P.A. sulle posizioni dei candidati ma non può mai essere strumento che possa pregiudicare le singole posizioni, specie se per errori non imputabili agli insegnanti.

In presenza delle riferite difformità e del malfunzionamento non imputabile a parte ricorrente si deduce l'inadeguatezza della piattaforma POLIS predisposta dall'Amministrazione.

Non si dubita, in altre parole, che le domande possano essere presentate esclusivamente tramite il portale telematico POLIS, ma il sistema deve essere adeguato e rispettoso delle diverse posizioni dei candidati che, comunque, dovranno essere sempre verificate dall'Amministrazione tramite i propri archivi.

Sull'inadeguatezza di tale strumento si è già espresso il Consiglio di Stato su vicenda analoga a quella che ci occupa che, con la sentenza n. 1419 del 6 marzo 2018, ha chiarito che le richieste di parte ricorrente devono essere accolte *“non tanto per il fatto che l'Amministrazione abbia privilegiato (anche per intuibili ragioni di maggiore efficienza ed economicità nell'esame delle domande ricevute attraverso canale informatico) l'utilizzo dello strumento elettronico, a svantaggio di quello cartaceo, quanto piuttosto per il fatto che essa non ha curato la predisposizione del format delle domande di partecipazione alla procedura in questione in modo tale da assicurare dei 'campi' di scrittura entro i quali coloro che vi fossero stati interessati (come l'odierna appellante) potessero riferire all'Amministrazione circostanze particolari riguardanti i loro casi”*.

Per tale ragione ove lo strumento telematico messo a disposizione dei candidati si rilevi inadatto ed incongruo rispetto agli scopi da raggiungere le graduatorie che ne sono derivate, in grave difformità con il dato reale, non possono che essere illegittime.

ISTANZA EX ART. 52 COMMA 2 C.P.A.

Ai sensi dell'art. 52, comma 2 c.p.a., essendo la notificazione del ricorso nei modi ordinari particolarmente difficile per il numero delle persone da chiamare in giudizio, si chiede l'autorizzazione ad effettuare la notificazione del ricorso introduttivo **ai soli controinteressati** (essendo le Amministrazioni già ritualmente intimate) nei modi di cui al Decreto del T.A.R. Lazio 12 novembre 2013, n. 23921, ovvero mediante pubblici proclami con modalità telematiche.

ISTANZA CAUTELARE EX ART. 56 C.P.A

Il ricorso è fondato e certamente verrà accolto.

Per quanto riportato, considerata la presenza del prescritto *fumus boni iuris* si impone, nell'immediato, l'emissione di un provvedimento cautelare monocratico che sospenda gli effetti degli atti impugnati.

Stanti le censure sollevate con il presente atto, è evidente che la lesione concretizzatasi nei confronti di parte ricorrente non può essere a quest'ultima imputabile e che trattasi di un mero errore nell'acquisizione dei dati da parte del sistema informatico.

Sul *periculum in mora* si rappresenta che parte alla istante viene preclusa, in maniera del tutto arbitraria ed illegittima, la possibilità di vedersi assegnato il ruolo in virtù del mancato conteggio da parte dell'Amministrazione dei titoli di servizio da questi conseguiti in anni ed anni di precariato.

La Sig.ra Sala ha ottenuto un punteggio pari al solo esito della prova orale (23 punti) e ZERO punti per il servizio. Il massimo punteggio ottenibile in relazione al titolo di servizio, secondo le indicazioni del bando, era di 50 punti (pari al massimo di 10 anni

di servizio svolto dal candidato), che la ricorrente avrebbe potuto ottenere avendo svolto come predetto almeno 14 anni di servizio nella scuola primaria.

Ad oggi la Regione Lombardia ha già iniziato le chiamate dalle graduatorie giungendo a convocare per il ruolo fino ai soggetti con 73 punti totali. La ricorrente, con il punteggio proprio di 73 punti, spettanti in assenza del denunciato malfunzionamento del sistema, ad oggi sarebbe inclusa nelle convocazioni per l'assegnazione dei ruoli, e dunque dimostra di superare la c.d. prova di resistenza nella relativa graduatoria.

Qualora, la ricorrente non venisse inclusa nella graduatoria *de quo* secondo i punteggi a loro spettanti, perderebbe la possibilità di ottenere un incarico a tempo indeterminato, subendo un ingente e gravissimo danno di carattere economico e professionale.

Parte ricorrente è insegnante precaria che lavora con contratti a tempo determinato con contratti stipulati dalle graduatorie d'istituto. L'assunzione dalle G.I. per il prossimo anno scolastico è solo eventuale e, qualora non venisse riconosciuta la corretta posizione in graduatoria a seguito dell'attribuzione del reale punteggio spettante per i titoli di servizio da sempre presenti negli archivi dell'Amministrazione, correrebbero il serio rischio di perdere in maniera definitiva l'opportunità di stabilizzarsi.

Al contrario, se venisse riconosciuto il punteggio attribuibile sulla base dell'effettivo servizio svolto, potrà concorrere per l'incarico di ruolo (secondo criteri di meritocrazia ed esperienza sul campo che, nelle condizioni attuali, risultano completamente traditi) nelle imminenti convocazioni dalle graduatorie in questione. Per questi motivi, urge l'emissione di un provvedimento monocratico che abbia l'effetto di sospendere le graduatorie in essere e vi inserisca l'istante nella corretta posizione e con i punteggi spettanti prima delle convocazioni che ci saranno a partire dal 19 agosto 2019 come riportato dalla nota del 30 luglio 2019.

Quel che si chiede è che l'Amministrazione provveda alla corretta attribuzione del punteggio relativo ai titoli di servizio, ai titoli culturali e al voto conseguito nelle prove orali del concorso (il tutto già negli archivi dell'Amministrazione competente) al fine dell'inserimento nella corretta posizione spettante in graduatoria.

Una volta inserita nella graduatoria, nel rispetto del principio di meritocrazia, la ricorrente parteciperà alle convocazioni al pari di ogni altro insegnante.

ISTANZA CAUTELARE COLLEGIALE

In ogni caso si chiede, per le stesse ragioni di cui sopra, la conferma del provvedimento monocratico e/o a concessione della tutela cautelare collegiale alla prima camera di consiglio utile al fine di poter partecipare alla procedura di convocazione che saranno completate entro settembre 2019.

La mancata concessione della cautelare, inoltre, incide negativamente sulla necessità che esista un controllo costante dell'*agere* dell'Amministrazione in settori così sensibili facendo, progressivamente, venir meno l'interesse concreto all'azione dei soggetti lesi stante l'occasione unica che oggi si presenta di partecipare al concorso. Per quanto sopra esposto parte ricorrente

CHIEDE

previo accoglimento dell'istanza cautelare, anche monocratica, l'accoglimento del ricorso e per l'effetto l'annullamento, per quanto di interesse per parte ricorrente, degli atti impugnati.

Con vittoria di spese e compensi di difesa.

Si dichiara che il contributo unificato è dovuto in misura di € 650,00.

Roma 8 agosto 2019

Avv. Michele Bonetti

Avv. Santi Delia

ATTESTAZIONE DI CONFORMITA' DA VALERE ESCLUSIVAMENTE PER LE COPIE
CARTACEE PRODOTTE

Ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dell'art. 22 CAD si attesta la conformità della presente copia cartacea (usata esclusivamente per le notifiche a mezzo posta e per il deposito di copia cortesia ai sensi del D.L. 31 agosto 2016 n. 168) all'originale telematico da cui è stata estratta.

Avv. Michele Bonetti